



Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 14/11/2025

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 143

E, per conoscenza,

*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.2

OGGETTO:

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148/2015. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2024. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle imprese che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del

Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all'anno 2024.

INDICE

- 1. Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio*
- 2. Iter istruttorio*
- 3. Calcolo della riduzione contributiva*
- 4. Cumulabilità della riduzione contributiva di cui al decreto-legge n. 510/1996, e successive modificazioni, con il beneficio contributivo Decontribuzione Sud*
- 5. Adempimenti delle Strutture territoriali*
- 6. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso. Imprese destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziare per l'anno 2024*
- 7. Istruzioni contabili*

Premessa

Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto sull'impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

In particolare, il citato articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510/1996 prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione.

Il successivo comma 4-bis del medesimo articolo 6, come modificato dall'articolo 1, comma 240, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone che tale limite, a decorrere dall'anno 2017, è pari a 30 milioni di euro annui.

Con i decreti interministeriali 7 luglio 2014, n. 83312, e 14 settembre 2015, n. 17981, sono stati disciplinati i criteri di ammissione alla riduzione contributiva di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996, e successive modificazioni, in favore delle imprese interessate, a valere sulle risorse stanziare per gli anni 2014, 2015 e 2016^[1].

Con il decreto interministeriale 27 settembre 2017, n. 2, sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo^[2].

Con la circolare n. 18 del 22 novembre 2017 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive disciplinate dal citato decreto

interministeriale n. 2/2017.

Il successivo decreto interministeriale 30 settembre 2019, n. 278, ha previsto la presentazione delle domande di decontribuzione attraverso un nuovo applicativo *web* denominato "sgravicdsonline". Con la circolare n. 17 del 3 ottobre 2019 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito indicazioni alle imprese interessate sulle modalità di presentazione delle domande in argomento.

Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2024.

1. Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio

Per l'anno 2024 sono destinatarie della riduzione contributiva in argomento le imprese che al 30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

2. Iter istruttorio

Completata l'istruttoria delle istanze, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva, per l'importo massimo indicato in ciascuna istanza o per un importo diverso risultante in sede di istruttoria delle istanze medesime.

L'Istituto, tenuto alla quantificazione dell'onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta dalle imprese ammesse allo sgravio, può svolgere compiutamente i relativi controlli solo con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce inoltrate tramite il flusso Uniemens, recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e sulle prestazioni di CIGS conguagliate, riferite ai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro concordata nei contratti di solidarietà.

Per quanto attiene, in particolare, alla verifica delle prestazioni di CIGS conguagliate, si richiama il disposto dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, secondo cui il conguaglio delle integrazioni salariali erogate dalle imprese autorizzate deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Pertanto, di seguito, si forniscono indicazioni e istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva di cui al decreto-legge n. 510/1996 alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2025 (Allegato n. 1).

Le predette imprese possono usufruire delle riduzioni contributive mediante le operazioni di conguaglio descritte al successivo paragrafo 6.

Le imprese non indicate nell'elenco di cui all'Allegato n. 1 alla presente circolare, ancorché già

destinatari dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni.

Con riguardo all'effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, si precisa che, come indicato nei decreti direttoriali di ammissione allo sgravio contributivo, gli importi contenuti negli stessi e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell'agevolazione fruibile.

Fermo il predetto limite massimo, possono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite al successivo paragrafo 3.

3. Calcolo della riduzione contributiva

Come già illustrato nelle precedenti circolari pubblicate dall'Istituto in materia[\[3\]](#), la riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell'orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.

Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell'arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.

Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione dovute dai datori di lavoro interessati:

- il contributo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1 giugno 1991, n. 166;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e del sistema aeroportuale" per effetto di quanto disposto dall'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni" per effetto di quanto disposto dall'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge.

L'applicazione del beneficio in esame rimane subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e dei contratti collettivi.

4. Cumulabilità della riduzione contributiva di cui al decreto-legge n. 510/1996, e successive modificazioni, con il beneficio contributivo Decontribuzione Sud

Secondo l'orientamento affermato nella circolare n. 192/1994 e ribadito nelle successive circolari pubblicate in materia dall'Istituto, il beneficio contributivo di cui al decreto-legge n. 510/1996, e successive modificazioni, è in linea generale considerato incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall'ordinamento; pertanto, i lavoratori, per i quali l'impresa fruisca del predetto esonero, non devono essere stati già presi a riferimento per altre agevolazioni contributive.

Tuttavia, come illustrato nelle circolari n. 55/2022, n. 40/2023, n. 66/2024 e n. 97/2024, il beneficio contributivo in argomento è cumulabile con l'esonero contributivo, denominato Decontribuzione Sud, di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2023, n. 178.

Quindi, anche le imprese indicate nell'Allegato n. 1 alla presente circolare, che devono usufruire dell'esonero contributivo di cui al decreto-legge n. 510/1996, e successive modificazioni, per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della Decontribuzione Sud, sono tenute a calcolare e applicare il predetto beneficio contributivo sulla contribuzione datoriale residua, e nei limiti della stessa, che non sia oggetto di esonero ad altro titolo.

Parimenti, come illustrato nella circolare n. 32 del 30 gennaio 2025, il beneficio contributivo in argomento è cumulabile con l'esonero contributivo, denominato Decontribuzione Sud PMI, introdotto dall'articolo 1, commi da 406 a 412, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

5. Adempimenti delle Strutture territoriali

La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.

La Struttura territorialmente competente, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dall'impresa (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), avrà cura di attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "**1W**", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996".

6. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso. Imprese destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziare per l'anno 2024

Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali in argomento (Allegato n. 1), per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale di nuova istituzione "**L972**", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2024";
- nell'elemento <SommeACredito> devono indicare il relativo importo.

In conformità a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.

Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni

contributive (Uniemens/vig) sull'ultimo mese di attività.

7. Istruzioni contabili

Gli oneri connessi agli sgravi contributivi relativi ai contratti di solidarietà in argomento, a valere sulle risorse statali stanziare per l'anno 2024, contraddistinti nella dichiarazione Uniemens dal codice causale "**L972**", secondo le istruzioni riportate nel precedente paragrafo, saranno rilevati contabilmente nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive) – al conto di nuova istituzione:

- GAW37354 - Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi del D.L. n. 726/1984 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984 o del D.lgs n. 148/2015, Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero delle Economia e delle Finanze n. 2 del 27/09/2017 – anno 2024.

Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei relativi oneri sostenuti dall'Istituto, è di competenza della Direzione generale.

Si riporta nell'Allegato n. 2 la variazione intervenuta al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

[1] Cfr. le circolari n. 153 del 2 dicembre 2014, n. 77 del 10 maggio 2016, n. 65 del 30 marzo 2017 e n. 165 dell'8 novembre 2017. Con la circolare n. 98 del 26 settembre 2018 sono state fornite istruzioni relativamente allo stanziamento relativo all'anno 2017.

[2] Per l'illustrazione della disciplina introdotta dal D.I n. 2/2017 si rinvia alle circolari n. 98/2018, n. 133 del 7 novembre 2019 e n. 55 del 29 aprile 2022.

[3] Cfr. le circolari n. 192 del 23 giugno 1994, n. 178 del 20 settembre 1999, n. 153/2014, n. 98/2018, n. 133/2019, n. 100 del 9 settembre 2020, n. 55/2022, n. 40 del 5 aprile 2023, n. 66 del 20 maggio 2024 e, da ultimo, n. 97 del 15 novembre 2024.